



TRIBUNALE DI PISA

N. 12/23 ods

Oggetto: nuove disposizioni per il pagamento del contributo unificato e rilascio formula esecutiva -

A parziale riforma di quanto stabilito nell'ordine di servizio n. 9/23 che si intende annullato si conferma che:

1. Contributo unificato

Ai sensi dell'art. 192 del DPR 115/2002 come modificato dall'art. 13 del d.lgs 149/2022, a partire dal 1° gennaio 2023 per il pagamento del contributo unificato dovrà essere utilizzata esclusivamente la modalità telematica a mezzo PagoPA. Dopo il comma 1 dell'art. 192 viene inserito il comma 1-bis che prevede che il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alle disposizioni, non libera la parte dagli obblighi di cui all'art. 14 DPR 115/2002 e che la relativa istanza di rimborso, a pena di decadenza, dovrà essere proposta entro trenta giorni dal pagamento.

Si precisa che, considerato che il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702bis cpc viene considerato a fini fiscali come rito ordinario a seguito dell'introduzione degli artt. 281 decies c.p.c e s.s., i procedimenti sottoposti al nuovo rito semplificato prevedono il pagamento per intero del contributo unificato.

Il contributo unificato può essere corrisposto a mezzo di bonifico bancario o postale solo ed esclusivamente in caso di malfunzionamento del sistema di pagamento PagoPA attestato con provvedimento pubblicato dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dal 1° marzo 2023 la medesima modalità di pagamento sarà applicata anche ai diritti di copia, di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Si comunichi a tutto il personale e all'Ordine degli Avvocati.

Per tutto quanto riguarda il rilascio delle formule esecutive si rinvia all'ordine di servizio n. 13/23

Pisa, 28/02/2023

La Dirigente Amministrativa

Anna Maria Chieffo